

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 05994/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2022, proposto da Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Angelisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Transizione Ecologica, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Citta' Metropolitana di Roma Capitale, C.O.N.A.F. Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

AVVISO PUBBLICO recante la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2-

componente 4- investimento 3.1 “tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, nella parte in cui, all'art.9, comma 3, prevede che «i progetti devono essere timbrati e firmati da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali” escludendo così dal conferimento di tale incarico, i periti agrari ed i periti agrari laureati attuali ricorrenti, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi compresi ove occorre possa i provvedimenti di esclusione dal bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che l'impugnativa concerne in parte qua l'avviso di che trattasi, limitatamente cioè alla prescrizione per cui «i progetti devono essere timbrati e firmati da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali” escludendo così dal conferimento di tale incarico, i periti agrari ed i periti agrari laureati attuali ricorrenti;

Considerato che sussistono le condizioni per la concessione della chiesta misura cautelare monocratica avuto riguardo al termine fissato per la presentazione dei progetti quanto all'annualità 2022 e dunque con precipuo riguardo al profilo del periculum, impregiudicata ovviamente ogni più approfondita valutazione in sede collegiale della domanda cautelare

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei limiti dell'interesse di parte ricorrente.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 giugno 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 maggio 2022.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**